



Statuto dell'Associazione

(comprendente la modifica introdotta in data 13 luglio 2011)

ARTICOLO 1

(Costituzione)

Su iniziativa dei Signori:

CALMI ROBERTO, bancario, nato a Milano il 13/02/1941, residente in Bresso (Mi), Via Don Sturzo n° 14, codice fiscale CLMRRT41B13F205P,

CASELLA ALESSANDRA ANNA, attrice, nata a Milano il 16/08/1960, residente in Roma, Via Vincenzo Tizzani n° 19, codice fiscale CSLLSN60M56F205J,

CASETTA PIERO, pensionato, nato a Milano il 05/09/1930, residente a Milano, Viale Stelvio n° 27, codice fiscale CSTPRI30P05F205K,

FANTINATO LIVIO, geometra, nato a Venezia il 18/01/1928, residente a Milano, Viale Stelvio n° 58, codice fiscale FNTLVI28A18L736T,

MALETTI STEFANIA, infermiera, nata a Milano il 13 maggio 1967, residente a Milano, Via Pier Capponi n° 15, codice fiscale MLTSFN67E53F205X,

ROSSI MAURO, nato a Milano il 02/04/1964, residente a Milano, Via Pier Capponi n° 15, codice fiscale RSSMRA64D02F205I,

SEREGNI GISELLA, nata a Milano il 24/03/1958, residente a Milano, Piazza Santa Maria alla Fontana n° 4, codice fiscale SRGGLL58C64F205Z,

SIBONI ADRIANO, nato a Milano il 10/09/1939, residente a Milano, Via Imbriani n° 15, codice fiscale SBNDRN39P10F205X,

TROVATI GIANCARLO, pensionato, nato a Milano il 20 dicembre 1938, residente a Milano, Via Carli n° 28, codice fiscale TRVGCR38T20F205U

VAILATI LUCIANO, pensionato, nato a Monza il 16/07/1940, residente a Milano, Viale Stelvio n° 41, codice fiscale VLTLCN40L16F704U,

VOLPI UMBERTO, pensionato, nato a Milano il 14/07/1938, residente a Milano, Via dell'Aprica n° 24, codice fiscale VLPMRT38L04F205K,

è costituita la "Associazione DONA UN SORRISO, Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale", in breve denominabile anche come "DONA UN SORRISO, Onlus".

ARTICOLO 2

(Sede)

L'Associazione ha sede in Bresso (Milano).

ARTICOLO 3

(Oggetto e scopo).

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di sostegno e solidarietà sociale con le popolazioni più sfavorite del mondo, nel

pieno rispetto della loro autonomia culturale, politica e religiosa, anche attraverso la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui problemi relativi ai paesi in via di sviluppo, utilizzando appropriati mezzi di informazione e di formazione.

L'azione si concretizza in modo particolare attraverso:

- il supporto ad iniziative che riducano l'esclusione sociale, con particolare attenzione ai bambini ed adolescenti in stato di necessità o di abbandono,
- il coinvolgimento di persone, organismi e istituzioni, pubbliche o private, suscettibili di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni più povere del mondo,
- il reperimento delle risorse necessarie per il raggiungimento delle finalità sopra indicate, così come specificato nel successivo articolo 4.

L'Associazione, che opera nei settori della beneficenza e della tutela dei diritti civili, non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle a loro strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

L'associazione non ha carattere politico, confessionale o etnico.

ARTICOLO 4

(Patrimonio ed entrate dell'Associazione)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte degli enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai Fondatori, nella misura di Lire 50.000.= ciascuno e quindi per un totale di Lire 550.000.= (cinquecentocinquantamila), versate in contanti dai Fondatori stessi all'atto della costituzione dell'Associazione.

Per l'adempimento dei propri compiti, l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- dei versamenti effettuati dai Fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuati da detti Fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione;
- dei versamenti effettuati dai Benefattori;
- dei redditi derivanti dal proprio patrimonio.

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo, da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderire all'Associazione e la quota annuale di iscrizione all'Associazione.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori, rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione a al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli Aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i

versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, né può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente non crea quote indivise di partecipazione trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

ARTICOLO 5

(Fondatori e Soci dell'Associazione)

Sono Aderenti dell'Associazione:

- i Fondatori,
- i Soci dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Sono Fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'Associazione stessa.

Sono Soci dell'Associazione coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza.

La divisione degli Aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli Aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. Ciascun Aderente, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvare ed osservarne Statuto e Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine prescelto, s'intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.

Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Associazione stessa; tale recesso (salvo che si tratti di motivata giusta causa, caso nel quale il recesso ha effetto immediato) ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.

In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire l'Arbitro di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

ARTICOLO 6

(Organi dell'Associazione)

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Aderenti all'Associazione;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Consiglio Direttivo.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ARTICOLO 7

(Assemblea)

L'Assemblea è composta da tutti gli Aderenti dell'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.

L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del rendiconto (entro il 31 marzo) e del bilancio preventivo (entro il 30 ottobre). Essa inoltre:

- provvede alla nomina del Consiglio Direttivo,
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- delibera in merito alla scelta degli enti od organizzazioni destinatari delle offerte ricevute, su indicazione del Consiglio Direttivo;
- delibera sulle modifiche al presente statuto;
- approva i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due terzi degli Aderenti o da almeno tre Consiglieri. Salvo motivi eccezionali, l'Assemblea è convocata nel territorio della provincia di Milano.

La convocazione è fatta mediante mezzo idoneo a garantirne il ricevimento, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima

che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti gli aderenti all'indirizzo risultante dal Libro degli Aderenti all'Associazione, nonché ai componenti del Consiglio Direttivo almeno quindici giorni prima dell'adunanza e che comunque giunga al loro indirizzo almeno cinque giorni prima dell'adunanza stessa.

L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

Ogni Aderente all'Associazione ha diritto a un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad altro aderente all'Associazione che non sia membro del Consiglio Direttivo, o dipendente dell'Associazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di due deleghe.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Per l'approvazione dei Regolamenti e le modifiche statutarie occorre il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione. Per le deliberazioni di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei due terzi dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro aderente all'Associazione.

ARTICOLO 8

(Il Consiglio Direttivo)

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'Assemblea, da un minimo di cinque ad un massimo di sette membri, compresi il Presidente ed il Vice Presidente.

I Consiglieri devono essere Aderenti all'Associazione, durano in carica per due esercizi e sono rieleggibili.

Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del consigliere cessato; chi venga eletto in luogo del consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato. Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese previamente autorizzate dal Consiglio stesso, debitamente documentate e sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
- la nomina del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere, da scegliersi tra i Consiglieri eletti; le cariche di Vice Presidente, e/o di Segretario e/o di Tesoriere possono essere anche ricoperte dalla medesima persona;
- l'ammissione all'Associazione di nuovi Aderenti;
- la predisposizione annuale del bilancio preventivo e del rendiconto;
- l'individuazione di enti od organizzazioni che dovranno essere destinatari della beneficenza raccolta.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche ad estranei il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno tre Consiglieri. La convocazione, effettuata mediante mezzo idoneo a garantirne il ricevimento e contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, deve essere spedita a tutti i componenti del Consiglio Direttivo almeno sette giorni prima dell'adunanza e deve comunque giungere al loro indirizzo almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

ARTICOLO 9

(Il Presidente)

Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi ed anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del consuntivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

ARTICOLO 10

(Il Vice Presidente)

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ARTICOLO 11

(Il Segretario del Consiglio Direttivo)

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, nonché del libro degli Aderenti all'Associazione.

ARTICOLO 12

(Libri dell'Associazione)

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, nonché il Libro degli Aderenti all'Associazione.

I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

ARTICOLO 13

(Il Tesoriere)

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predisporre, dal punto di vista contabile, il consuntivo ed il bilancio preventivo,

accompagnandoli da idonea relazione contabile.

ARTICOLO 14

(Rendiconto e bilancio preventivo)

Gli esercizi dell'Associazione chiuderanno il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio preventivo e un consuntivo.

Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Entro il 30 settembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

ARTICOLO 15

(Avanzi di gestione)

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a loro direttamente connesse.

ARTICOLO 16

(Scioglimento)

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 17

(Clausola compromissoria)

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad

arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Consiglio Notarile di Milano.

ARTICOLO 18

(Legge applicabile)

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel libro I del Codice civile e, in subordine, alle norme contenute nel Libro V del Codice civile.